



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LOMBARDIA

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|----------|------------|
| <input type="checkbox"/> | SERVETTI | GLORIA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CRISAFULLI | GIUSEPPA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | ATANASIO | RICCARDO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4446/2019
depositato il 06/11/2019

- avverso la pronuncia sentenza n. 1629/2019 Sez:16 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di MILANO
contro:

GE

difeso da:

e da

e da

proposto dall'appellante:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO
VIA DEI MISSAGLIA, 97 20142 MILANO MI

Atti impugnati:

AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° X

IVA-ALTRO 2015

SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 4446/2019

UDIENZA DEL

14/09/2020 ore 14:00

N°

1992/2020

PRONUNCIATA IL:

14-09-2020

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

24-09-2020

Il Segretario

L. Anzalone
(G. Romeo)

[Signature]

CTR LOMBARDIA- RGA 4446/2019-

Udienza 14/09/2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Milano-, con atto di appello rituale e tempestivo, impugna la sentenza n.1629/16/19, della CTP di Milano, con la quale il Giudice di prime cure *"....accoglie il ricorso e condanna parte resistente alle spese che liquida in euro 4.000,00 oltre oneri di legge"*.

Il sig. GE , in prime cure, si è opposto all'avviso di liquidazione di imposta di registro per un importo di euro 31.827,00, oltre sanzioni, relativo al contratto di mutuo in relazione a compravendita immobiliare del 2015, per la quale il contribuente aveva usufruito dei benefici prima casa in quanto l'immobile era accatastato in A/2. Successivamente, due anni dopo, l'Ufficio del Territorio accertava che l'immobile era da accatastare in A/1. A seguito di tale nuovo accatastamento, l'Ufficio chiedeva la revoca dei benefici prima casa su presupposto che l'immobile nel 2015 aveva le caratteristiche della categoria A/1 anche se "erroneamente" risultava accatastato in A/2.

Il contribuente si è opposto a tale avviso sia perché la modifica catastale non può essere retroattiva e sia per il generale principio di affidamento di cui all'art.10, comma 2, dello Statuto del Contribuente; contestava inoltre l'ammontare delle sanzioni non ritenendole applicabili proprio per "il legittimo affidamento".

Il Giudice di prime cure ha accolto le ragioni del contribuente.

Con l'atto di appello l'Ufficio reitera le proprie eccezioni di cui al primo grado chiedendo l'annullamento della sentenza appellata.

Parte privata insiste nelle proprie posizioni insistendo per la conferma della sentenza impugnata dall'Ufficio.



MOTIVI DELLA DECISIONE.

La Commissione ritiene di respingere l'Appello dell'Ufficio e confermare la sentenza impugnata.

La Commissione rileva che, i Giudici di prime cure hanno correttamente evidenziato che il riclassamento non ha effetto retroattivo.

L'art.74, comma 1, della legge 342/2000 prevede che a decorrere dal 1/1/2000 gli atti modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione a cura dell'ufficio competente: Si comprende la ratio della norma anche perché la parte destinataria della modifica catastale ha il diritto di impugnare tale modifica.

Ergo quando la modifica catastale effettuata diventa definitiva si può parlare di attribuzione catastale con tutte le conseguenze.

In conclusione, come giustamente ha affermato il Giudice di prime cure, all'atto di acquisto dell'immobile la categoria catastale dell'immobile era A/2 e quindi la parte acquirente aveva i legittimi requisiti per chiedere e ottenere i benefici di prima casa.

La Commissione ritiene, pertanto, di confermare la sentenza di prime cure.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P. Q. M.

La Commissione respinge l'appello e condanna ~~parte~~ l'Ufficio alla rifusione delle spese del grado, liquidate in euro 3.700,00, oltre accessori di legge.

Così deciso a Milano, il giorno 14 settembre 2020

Il Relatore

Avv. G. Crisafulli

Il Presidente

Dott.ssa G. Servetti